



COMUNE DI PAROLDO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA ED IL TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

Consiglio Comunale del 30/07/2024 delibera n.26

Sommario

1.	Finalità	3
2.	Principi generali	3
3.	Ambito di applicazione	3
4.	Informativa	4
5.	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.	4
6.	Notificazione, Responsabili, Soggetti autorizzati e Responsabile della protezione dei dati	
7.	Servizio di videosorveglianza.	5
8.	Trattamento e conservazione dei dati	5
9.	Modalità di raccolta dei dati	5
10.	Obblighi degli operatori	6
11.	Manutenzione e assistenza	6
12.	Diritti dell'interessato	6
13.	Sicurezza dei dati	7
14.	Provvedimenti attuativi	7
15.	Norma di rinvio	7
16.	Entrata in vigore	7

1. – Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dal Comune di Paroldo sul proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, minimizzazione, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento dei dati personali così effettuato riguarda un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, con riferimento al combinato disposto ex art. 6 co. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, art. 5 del D.lgs. 51/2018, art. 2 ter del D.lgs. 196/03, art. 6, co. 7-8, del D.L. 11/09 convertito con modificazioni dalla L. 38/09 e art. 54 D.lgs. 267/2000.
3. Principi di minimizzazione: il sistema di videosorveglianza é configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.
4. Principi di proporzionalità e protezione dei dati di default: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione e finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità (art 5, co. 1, lett. b del GDPR 2016/679, artt. 3, co. 1. lett. b, e 6 del D.lgs. 51/2018). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Paroldo sul proprio territorio.

4. Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificativo di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. Il supporto con l'informativa minima:
 - a) Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune ed esposta in forma cartacea presso i principali Uffici.

5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.

Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, e l'integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, ha lo scopo di:

1. Assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
2. Proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;
3. Acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.

Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche fine di:

1. Sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
2. Consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. deposito incontrollato dei rifiuti ecc..).

6. Titolare del trattamento, responsabili esterni, soggetti designati e responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Paroldo ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 2 del D.lgs. 51/2018.
2. Per quanto attiene ai compiti e alla individuazione dei Responsabili esterni, dei Soggetti designati al trattamento e del Responsabile della protezione dei dati si rinvia a quanto previsto ai sensi degli artt. 28 e 37 del Reg. UE 2016/679, dell'art. art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03, degli artt. 18, 19 e 28 del D.lgs. 51/2018.

7. Servizio di videosorveglianza.

1. La visione delle immagini del servizio di videosorveglianza è di competenza del Sindaco e del Servizio di Polizia Municipale, a mezzo dei propri responsabili ed agenti, designati al trattamento e alla conservazione dei dati.
2. L'ambito tecnico di gestione (installazione, manutenzione, cartelli, collegamenti, reti, conservazione, ecc.) è di competenza del servizio tecnico comunale, e può essere oggetto di esternalizzazione.
3. Il sistema di videosorveglianza è costituito come da relazione tecnica allegata. L'impianto in oggetto è un sistema digitale composto da videocamere per lettura targhe e contesto sul territorio.
4. L'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", è tracciato tramite apposite funzionalità che consentono la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, definito ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.lgs. 51/2018, in dotazione al Sindaco ed all'incaricato della polizia locale. Ai sensi del 4.5 del provvedimento 8 aprile 2010, le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso webcam avvengono con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

8. Trattamento e conservazione dei dati

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.
2. In generale, la conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
3. Nell'ipotesi di specie in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione ai sensi del Codice Penale ed ex art. 13 e seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689 e del Codice della Strada.
4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
5. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

9. Modalità di raccolta dei dati

La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante i dispositivi descritti nel art. 7 del presente regolamento.

Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali suindicati. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

10. Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

11. Manutenzione e assistenza

Il soggetto autorizzato per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare giornalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica che interverrà con gli "sla" previsti dal contratto di manutenzione/assistenza.

12. Diritti dell'interessato

Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice e dagli artt. 15 e ss. del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - e) di proporre reclamo alla Autorità di controllo.
2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
 3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 2 – terdecies D.lgs 196/03).
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o pec, al titolare o al responsabile della protezione dei dati, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. In ragione dell'entità e del numero delle richieste, tale termine può essere prolungato di ulteriori 60 giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

13. Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, designate al trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
4. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
5. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

14. Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

15. Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel testo indicato come Reg. UE 2016/679), al D.lgs. 51/2018, al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) e alle Linee Guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali n. 3/2019.

16. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.